

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3963
(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMOSINO, BIMA, BARTOLE, VIALE, PENNACCHINI, BABBI GIUSEPPE, FRANZO, HELFER, CASSIANI, BOLLA, LUCIFREDI, DAL CANTON MARIA PIA, ROMANATO, AMADEO ALDO, SAVIO EMANUELA, CERAVOLO MARIO, MARCONI, FRANCESCHINI, SARTI, CANESTRARI

Presentata il 13 luglio 1962

Norme per promuovere e favorire l'azionariato popolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira all'attuazione di una norma costituzionale che, malgrado la sua grande importanza, è fino ad oggi rimasta lettera morta.

Si vuole qui alludere al seguente precetto contenuto nell'articolo 47 della Costituzione:

« La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme »

« Favorisce l'accesso del risparmio popolare al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese ».

La norma è di particolare rilievo economico sociale perché intende insieme tutelare ed incoraggiare i piccoli risparmiatori, specialmente delle classi popolari, che sono i meno preparati ed i più indifesi di fronte a fenomeni economici, quali le ricorrenti svalutazioni monetarie, come è dimostrato dagli eventi che hanno tenuto dietro alle due ultime guerre mondiali.

Qualora si pensi che il potere di acquisto della lira del 1913 si è ridotto dopo la prima guerra mondiale ad un trentacinquesimo, negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale ad un centoquarantesimo ed oggi si aggira intorno ad un trecentesimo, non è esagerato parlare di una tragedia che si è abbattuta sui risparmiatori di

due generazioni, tragedia contro cui il piccolo risparmio non ha saputo e non sa in genere tuttora come difendersi.

Mentre le classi ricche ed economicamente preparate sono riuscite spesso a trasformare le tragedie monetarie e le inflazioni gravi in proprio tornaconto attraverso tempestivi investimenti e disinvestimenti, le classi popolari invece convogliando pressoché sistematicamente il proprio risparmio verso il reddito fisso del deposito bancario, del titolo di Stato e dell'obbligazione hanno avuto la peggio in tutte le intemperie e le bufere monetarie che si sono susseguite e che si susseguiranno.

Secondo quanto ebbe ad osservare con esatta diagnosi l'onorevole Zerbi nella seduta del 19 maggio 1947 all'Assemblea costituente « il solo mezzo che l'esperienza storica abbia dimostrato sufficientemente efficace per difendere, almeno in larga parte, il contenuto economico del risparmio delle classi operaie, artigiane, impiegatizie, pensionate, insomma del piccolo risparmio popolare è nello spalancare a tale piccolo risparmio anche le porte dell'investimento reale in beni strumentali, sia nell'educare tale piccolo risparmio a tali investimenti, sia nel munirlo di strumenti economico-giuridici nuovi e di nuove forme associative, atte a redimere il risparmio popolare da quel complesso di in-

feriorità che finora lo ha fatto soccombere alle vicende della moneta ».

L'articolo 47 della Costituzione vuole perciò sostanzialmente aprire la strada alla diffusione, anche in Italia, dell'Istituto, ormai comunissimo in tutti i maggiori Paesi stranieri, dei cosiddetti *investment trusts*.

Questa esigenza, del resto, è stata di recente riconosciuta espressamente in questo Parlamento, quando, a chiusura della discussione sull'esercizio finanziario del 1960-61, il ministro del Bilancio ebbe ad annunciare che era « allo studio la possibilità di dare inizio anche in Italia a quanto è stato fatto altrove per favorire la formazione di un azionariato popolare in forma diretta od indiretta ».

Non è dato conoscere se tali studi siano stati portati a termine e con quali risultati; è però chiaro che non si può ulteriormente rimanere in una dannosa situazione di inerzia di fronte ad un fenomeno che all'estero ha ormai raggiunto manifestazioni concrete e positive e talvolta imponenti. Ciò è tanto più grave se si pensa che nell'ambito stesso della Comunità europea il nostro Paese è ormai l'unico, il cui ordinamento non consente alcuna forma di investimenti popolari con grave disagio anche per la nostra economia a causa di una più lenta formazione del risparmio nazionale e di una sua più difficile raccolta ai fini di utili iniziative industriali. Se si vuole oggi fare, seriamente ed una volta per sempre, qualche cosa onde recuperare il molto terreno perduto nei confronti degli altri Paesi, occorre tenere ferma la premessa che non si possono ignorare istituti già sperimentati con largo successo altrove. Sotto questo profilo, come è noto, l'istituto che ha permesso i migliori risultati fino ad oggi è quello dell'*investment trust*, accolto dai paesi di diritto anglosassone già alla fine del secolo scorso. Tale istituto, nelle sue svariate forme, ha consentito la diffusione, fra strati sempre più vasti della popolazione, di una grande massa di titoli azionari, garantendo contemporaneamente una attenta e consapevole scelta dei titoli stessi ed una larga diversificazione degli investimenti, quale sarebbe praticamente impossibile ai piccoli risparmiatori, che dispongono di modesti capitali.

I principi fondamentali, cui si ispirano i più noti tipi di *investment trust*, sono i seguenti:

1°) raccolta di modesti capitali di un notevole numero di risparmiatori e concentrazione degli stessi in Fondi da investire in titoli azionari;

2°) amministrazione di tali Fondi, in modo da assicurare sempre una ampia ripartizione degli investimenti così da limitare il più possibile ogni eventuale rischio;

3°) attento e costante controllo di detti investimenti da parte di Comitati di esperti o di speciali organizzazioni, allo scopo di garantire la massima oculatezza nelle varie operazioni finanziarie concernenti ciascun fondo.

Senza addentrarsi in una inutile casistica, è sufficiente sottolineare qui che il tipo di Fondo di investimento, che più ha avuto successo in ogni Paese e che merita quindi di essere accolto come modello della legislazione italiana, è quello dei cosiddetti *open-end investment trust*. Si tratta di Fondi di investimento a carattere aperto, cioè con un numero sempre più fluttuante di aderenti, essendo consentito ai risparmiatori di chiedere in qualsiasi momento non solo l'adesione, ma anche il rimborso del valore delle quote sottoscritte.

Attraverso particolari adattamenti dei singoli ordinamenti o mediante l'emanazione di speciali leggi, l'istituto dell'*investment trust* è ormai familiare, oltre che in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove ebbe origine, anche in molti Paesi europei (Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Austria, ecc.).

Gli *investment trusts* sono disciplinati negli U. S. A. dall'*Investment Company Act* del 1940 e dal *Revenue Act* del 1942; in Inghilterra dal *Prevention of Fraud Act* del 1939, dal *Company Act del 1947* e da altre disposizioni integrative; in Francia da apposite norme del 1945 e del 1957; in Germania ed in Belgio da disposizioni rispettivamente del 1957 e del 1958.

* * *

Quanto precede ha già posto in rilievo i vantaggi della diffusione dell'azionariato popolare anche in Italia. Essi si possono principalmente riassumere nella considerazione fondamentale di consentire specialmente alle classi più popolari di divenire proprietarie di azioni industriali e di prendere parte più attiva e cosciente alle vicende della vita economica del Paese. Ne deriva di conseguenza la diffusione tra ceti sempre più ampi del senso della proprietà, dell'esigenza e dello sforzo del risparmio nonché dell'interesse concreto degli sviluppi più importanti del mondo dell'industria e dell'economia.

D'altra parte la diversificazione degli investimenti, operata dagli organi di gestione

dei vari Fondi, consente di collocare il patrimonio comune, sottoscritto da tutti i partecipanti, in un portafoglio azionario sicuro e vario, in modo da ridurre al minimo, come si è detto, la possibilità di rischi. Nello stesso tempo la presenza di tali fondi sul mercato azionario favorirà di per sé stessa la formazione di quotazioni più obiettive e maggiormente stabili in quanto meno influenzabili da fattori esterni, anche speculativi. Con ciò le Borse potranno contare su un sicuro elemento di equilibrio e di serenità, che non potrà non avere un rilievo decisivo nel normale sviluppo degli affari.

Da ultimo merita rilevare che l'esistenza di questi Fondi può assumere, ai fini della funzione di equilibrio testè accennata, anche una non trascurabile importanza psicologica. È stato infatti osservato che, in taluni occasioni, le variazioni di portafoglio, operate dai Fondi più quotati, hanno assunto valore di un monito molto significativo agli Amministratori delle diverse Società.

Ciò premesso, le difficoltà per la pratica introduzione nel nostro Paese dell'Istituto degli *Investment trusts* sono principalmente di un duplice ordine e cioè fiscale e giuridico. Sotto il primo profilo la nostra legislazione tributaria impedisce ed ostacola proprio una delle funzioni fondamentali dei Fondi e cioè quella di manovrare tempestivamente e ponderatamente il proprio portafoglio in funzione del minimo rischio, attraverso opportune diversificazioni e sostituzioni degli investimenti.

Infatti le eventuali plusvalenze che dovessero verificarsi in occasione di tali operazioni sarebbero gravate da esorbitanti oneri fiscali.

Le legislazioni estere intese a favorire la diffusione degli investimenti popolari esentano, appunto, da tassazioni le plusvalenze di portafoglio.

Sotto il profilo legale, va osservato che manca attualmente nel nostro ordinamento uno strumento giuridico idoneo a dar vita ad *Investment Trusts* del tipo *open-end*.

In particolare non si potrebbe ricorrere alla forma classica della società per azioni o degli altri tipi di società contemplati dal codice perché, a parte ogni altra considerazione, il principio della rigidità del capitale impedirebbe il continuo flusso di nuovo risparmio oltre che il tempestivo disinvestimento che sono fondamentali caratteristiche degli *Investment Trusts*.

La presente proposta di legge è principalmente intesa a rimuovere i lamentati osta-

coli di natura giuridico-fiscale ed a dettare sulla base anche delle esperienze straniere ed in particolare dei Paesi del M. E. C., un'organica disciplina della materia si da offrire ai risparmiatori più modesti la possibilità di ricorrere all'investimento azionario attraverso idonei organismi che assicurino una gestione ad un tempo seria ed economica.

Il problema presenta un peculiare aspetto se considerato nell'ambito delle comunità di lavoratori di una stessa azienda. Quivi specie se l'azienda è di una certa dimensione, è possibile dare vita ad organismi amministrativi, sia pure con certe cautele, dagli stessi lavoratori che possono disporre nell'ambito aziendale dei quadri e dell'organizzazione sufficiente per affrontare nel modo più economico e soddisfacente il compito. A tale fine è parso che il problema possa trovare conveniente soluzione ricorrendo alla società cooperativa, quale mezzo più idoneo per associare interessi di persone già strettamente legate tra di loro. Tali società, invero, sono strutturate per la vigente legislazione, a capitale variabile (articolo 2520 del codice civile), ma richiedono adattamenti specie per quanto riguarda il limite massimo delle quote di capitale e la facoltà di recesso del socio.

Occorre appena avvertire che tale soluzione non può essere generalizzata e trasferita al di fuori dell'ambito delle comunità dei lavoratori. In via generale il problema è risolto mediante creazione di Fondi cui affluisca il risparmio popolare, dove la posizione dei risparmiatori è nettamente distinta da quella del gestore, il quale unico ha la responsabilità dell'amministrazione secondo programmi prefissati nell'ambito di precise norme dettate dalla legge.

Il rapporto che lega risparmiatore e gestore è essenzialmente fiduciario e pertanto, oltre agli altri controlli predisposti dalla legge, la gestione dei Fondi è affidata unicamente ad Enti inquadrati nelle vigenti leggi sul credito che offrono, per questa particolare loro situazione, idonee garanzie.

* * *

Sulla base delle sopraesposte premesse, la proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenta considerazione, tratta nel suo primo titolo delle cooperative di investimento azionario tra comunità di lavoratori appartenenti ad una medesima impresa. È previsto che la loro costituzione possa avvenire soltanto nell'ambito di società aventi una

certa dimensione (500 dipendenti, articolo 1) o tra dipendenti pubblici.

Come si è già sommariamente accennato, le norme vigenti del Codice civile richiedono un adattamento perché le cooperative possano assolvere alla funzione qui considerate: al riguardo si propone di fissare il valore nominale della quota di lire 10.000 e l'importo massimo di quote, che ciascun socio può possedere, in 10 milioni (articolo 2).

La proposta di legge limita espressamente l'oggetto delle costituenti cooperative al solo investimento azionario onde impedire qualsiasi attività speculativa e di diversa natura che, oltre ad esporre i risparmiatori ad evidenti rischi, contrasterebbe con gli scopi perseguiti (articolo 3).

I successivi articoli 4 e 5 sono diretti a costituire ulteriori garanzie a tutela dei soci ed a ridurre per quanto possibile gli eventuali rischi.

A tal fine l'articolo 4 da un lato permette di inserire negli organi della cooperativa dei tecnici di particolare esperienza e, dall'altro, assicura una efficace tutela degli interessi dei soci per quanto attiene alle capacità ed alle qualità morali di tali elementi esterni.

Con l'articolo 5 si dispone che il capitale sociale deve essere investito in azioni, conformemente agli scopi delle cooperative, e per almeno l'80 per cento in titoli quotati in Borsa, sulla base di un piano di massima degli investimenti, da sottoporre all'assemblea dei soci. Si è ritenuto di limitare all'80 per cento l'obbligo di investire in titoli quotati in Borsa, non potendosi escludere la opportunità di acquisire anche titoli non quotati. Al fine poi di assicurare una opportuna ripartizione dei rischi si pongono dei limiti assoluti ai singoli investimenti, stabilendo che non potrà essere impiegato più del 10 per cento del patrimonio sociale in azioni di una stessa società, il che garantisce che il portafoglio di ogni cooperativa dovrà possedere sempre non meno di 10 tipi di titoli diversi. Si aggiunga pure che le cooperative non potranno mai acquistare più del 5 per cento dei titoli emessi da una sola società e ciò per rispettare il principio che esse devono astenersi da ogni attività che non sia esclusivamente di investimento: infatti una partecipazione superiore al 5 per cento, potrebbe, in determinate situazioni, assumere un significato di importanza sostanziale ed indurre ad interventi di varia natura nella vicende della società interessata.

L'ultimo comma dell'articolo 5 introduce la possibilità per la cooperativa di vincolare

i soci ad un piano di investimenti e di ottenere che i versamenti periodici previsti da detto piano siano percepiti mediante trattenute sullo stipendio. Ciò potrà costituire un efficace stimolo al risparmio, riducendo per la cooperativa i rischi e le spese di esazione per i nuovi apporti.

L'articolo 6 della proposta di legge stabilisce le modalità per la determinazione del valore effettivo del patrimonio delle cooperative e conseguentemente delle quote sociali: sulla base di tale valutazione verrà determinato di volta in volta l'importo suppletivo dovuto dai nuovi sottoscrittori di quote (articolo 7) a norma dell'articolo 2525 del Codice civile.

In relazione alle particolari caratteristiche delle cooperative ed alla natura personale della partecipazione ad esse, l'articolo 2 della proposta di legge sancisce la non cedibilità delle quote; con l'articolo 8, peraltro, viene stabilito che il socio può chiedere in qualsiasi momento, con effetto immediato, la liquidazione delle sue quote sulla base del loro valore effettivo.

Sempre per assicurare il carattere personale della cooperativa, è ammessa la possibilità che questa limiti la sua attività al personale in servizio.

Mentre l'articolo 9 dispone le modalità per la ripartizione delle rendite e per il proficuo reimpiego degli altri incrementi patrimoniali, l'articolo 10 risponde ad una giusta esigenza di pubblicità prescrivendo l'invio a domicilio dei soci di relazioni trimestrali contenenti tutte le informazioni utili, non escluse quelle relative alle società di cui la cooperativa possiede titoli azionari.

In questo modo si potrà suscitare, tra l'altro, l'interesse anche dei piccoli risparmiatori per i problemi economico-industriali del paese.

* * *

Delineate così le grandi linee delle previste cooperative tra lavoratori, è parso opportuno dettare alcune disposizioni a complemento dell'ultimo comma dell'articolo 2441 del Codice civile al fine soprattutto di renderlo di più agevole applicazione.

Con l'articolo 12 si consente che le azioni eventualmente riservate ai dipendenti possano essere emesse a condizioni diverse da quelle offerte agli azionisti specie per quel che riguarda il prezzo di emissione e le modalità di versamenti. In relazione a tali azioni la Società emittente può anche effettuare anticipazioni o prestiti a favore dei

propri dipendenti in deroga all'articolo 2358 del Codice civile. Peraltro, in relazione ai vantaggi assicurati ai dipendenti, che in tal modo acquisiscono azioni ad un prezzo inferiore a quello di mercato, è previsto che possa essere imposto su tali azioni un vincolo temporaneo di intrasferibilità non eccedente comunque i cinque anni, onde evitare eventuali speculazioni che contrasterebbero con la finalità della norma.

Il successivo articolo 13 prevede la possibilità di apportare alle costituite cooperative le azioni emesse ai sensi dell'articolo 2441 del Codice civile e che spettano, come è ben evidente, singolarmente a ciascun lavoratore. A questo scopo si consente che i soci possano acquisire nuove quote mediante il conferimento delle azioni loro riservate, purché siano interamente liberate.

Il conferimento avrà luogo al valore effettivo di mercato nel giorno del conferimento stesso.

* * *

Il titolo III disciplina i « Fondi di investimento popolare » destinati ad agevolare l'accesso del risparmio popolare all'investimento azionario nella generalità dei casi, all'infuori della particolare comunanza di interessi creata dall'appartenenza alla stessa azienda.

La promozione di tali Fondi, per ovvie esigenze di garanzia e serietà, è affidata in primo luogo alle Banche ed agli Istituti ed aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Non si reputa opportuno attribuire personalità giuridica ai suddetti Fondi per non creare nuove entità giuridiche, di cui mancherebbero peraltro in pratica i presupposti sostanziali e le esigenze fondamentali e per concentrare in ogni caso sugli Enti promotori ogni responsabilità di conduzione e di gestione (articolo 15).

In conseguenza i beni di pertinenza del Fondo sono fiduciariamente detenuti dall'Ente gestore; ma, a garanzia dei partecipanti, sono costituiti in patrimonio « separato » a tutti gli effetti di legge (articolo 21). La costituzione dei Fondi avviene con l'intervento del Notaio e con le debite pubblicazioni legali (articolo 16) e l'articolo 17 indica le norme che in ogni caso devono essere incluse nel regolamento del Fondo: in particolare, sul modello di quanto normalmente praticato all'estero, il compenso spettante all'Ente di gestione per l'amministrazione del Fondo non dovrà superare l'uno per mille del valore effettivo del patrimonio comune o il due per

cento dell'importo complessivo dei dividendi percepiti durante l'anno.

Per l'amministrazione del Fondo l'Ente promotore dovrà designare un Comitato di gestione di non meno di sei membri, dei quali un terzo eletto dai partecipanti (articolo 18). Il controllo della gestione sarà affidato ad un Comitato di vigilanza di tre esperti nominato da Organi pubblici qualificati.

Per l'adesione ai Fondi, onde evitare che questi vengano meno al loro scopo di diffusione dell'azionariato tra i soli piccoli risparmiatori, l'articolo 20 esclude che possano farne parte le persone giuridiche e fissa un limite massimo di mille quote a persona; le quote non sono trasferibili, ma ogni partecipante può in qualsiasi momento ottenere la liquidazione della propria partecipazione sulla base dell'effettivo valore.

Per quanto concerne la distribuzione dei dividendi, il reimpiego degli altri eventuali proventi, la determinazione del valore delle quote, le relazioni trimestrali ed annuali per i partecipanti, la proposta di legge contiene disposizioni speciali (articoli 23-25), le quali nella sostanza si ispirano, con gli opportuni adattamenti, alle stesse norme prescritte per le cooperative tra lavoratori.

Fissata la responsabilità dell'Ente gestore verso i partecipanti secondo le norme del mandato (articolo 26) si prevedono all'articolo 27 le modalità per l'eventuale messa in liquidazione dei Fondi, che dovrà essere in ogni caso resa nota a mezzo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed aver luogo con congruo preavviso (articolo 27). La realizzazione e la distribuzione delle attività sarà effettuata da parte dello stesso Ente di gestione d'accordo con l'Organo di controllo.

Per consentire una maggiore diffusione dei Fondi di investimento si è ritenuto opportuno estendere la facoltà di procedere alla loro costituzione e di sovrintendere alla loro gestione, oltre che alle Banche ed agli Istituti di credito già citati, anche alle Società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché alle Società finanziarie di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1954, n. 603, evitando, peraltro, la possibilità di contrasti tra interessi dell'Ente gestore e dei partecipanti al Fondo. In questo caso varranno tutte le disposizioni sopra richiamate con la sola eccezione dell'obbligo del deposito dei beni di pertinenza del Fondo presso Istituti di credito, a maggiore tutela degli interessi dei partecipanti. All'Istituto depositario spettano anche le funzioni di controllo

della gestione, compresa quella di accertare l'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento.

* * *

Si è già sottolineato che un grave ostacolo alla diffusione dell'azionario popolare in Italia è rappresentato dal nostro sistema fiscale. L'articolo 29 della proposta di legge contiene un elenco di esenzioni o di agevolazioni che costituiscono l'elemento fondamentale per il successo dell'iniziativa qui contenuta. Senza di esse l'attuale iniziativa sarebbe del tutto inutile e l'articolo 47 della Costituzione resterebbe inoperante. In particolare si dovranno concedere i seguenti benefici:

esenzione da ricchezza mobile degli utili derivanti dalla vendita dei titoli e di quelli spettanti ai soci delle cooperative ed ai partecipanti ai Fondi per la liquidazione delle quote;

registrazione gratuita degli atti di costituzione dei Fondi e di quelli di sottoscrizione e liquidazione delle quote dei partecipanti. Le cooperative godono già al riguardo di analogo beneficio, così come della esenzione della tassa di concessione governativa; il disegno di legge si richiama perciò a tale agevolazione già esistenti;

esenzione, per le cooperative, della imposta sulle società;

sostituzione dell'imposta complementare sulle rendite distribuite con una imposta cedolare stabilita nella misura forfettaria del 3 per cento.

Naturalmente ogni attività delle cooperative e dei Fondi sarà sottoposta a vigilanza governativa secondo le disposizioni del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifiche.

I principi generali qui esposti assicurano che, se la proposta di legge verrà approvata, le lacune più sopra lamentate saranno pienamente colmate e si disporrà di un agile e sciolto strumento per la diffusione dell'azionariato popolare, sulla cui utilità nessuno può oggi seriamente dubitare.

In sintesi da una diffusione futura sempre più ampia e capillare dell'azionariato, alle condizioni da noi indicate, emerge tutta una serie di vantaggi economico-sociali, come la difesa reale contro le grandi inflazioni prodotte dalle guerre o dalle crisi e contro le piccole o « striscianti » inflazioni a cui la storia insegna che vanno incontro pressoché insensibilmente tutte le monete del mondo;

come la mobilitazione del risparmio verso i titoli azionari anziché obbligazionari che costringono le società ad indebitamenti progressivi a conseguenza delle crescenti necessità dello sviluppo produttivo; come la regolarizzazione o stabilizzazione delle Borse minate dalla speculazione; come l'allineamento del nostro mercato azionario con quello degli altri Stati del M. E. C.; come l'eliminazione, almeno parziale, dello stridente contrasto tra le Regioni che hanno abolito la nominatività dei titoli azionari ed il restante territorio della Repubblica italiana in cui vige la nominatività; come lo spezzettamento del grande capitale in piccole frazioni con conseguente più giusta distribuzione della ricchezza e del reddito e come infine un vigoroso impulso verso la proprietà privata per tutti.

L'aumento, il moltiplicarsi della produzione non può ascriversi a progresso sociale se non è accompagnato dalla riduzione delle sperequazioni tutt'ora esistenti.

La vera ansia dell'età moderna è nell'andar cercando nella libertà la giustizia.

Ed è altamente significativo che l'esigenza di giustizia divenga il motivo guida dell'Enciclica *Mater et Magistra* dell'attuale Pontefice, il quale con lucido realismo si pone il problema dei rapporti tra capitale e lavoro e ne propone delle soluzioni là ove scrive: « Non possiamo qui non accennare al fatto che oggi in molte economie le imprese a medie ed a grandi proporzioni realizzano, e non di rado, rapidi ed ingenti sviluppi produttivi attraverso l'autofinanziamento.

In tali casi riteniamo di poter affermare che ai lavoratori venga riconosciuto un titolo di credito nei confronti delle imprese in cui operano, specialmente quando viene loro corrisposta una retribuzione non superiore al minimo salariale.

In materia va ricordato il principio esposto dal nostro Predecessore Pio XI nella Enciclica *Quadragesimo anno*: « È del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con l'opera unita dell'uno e dell'altro; ed è affatto ingiusto che l'uno arroghi a sé quel che si fa, negando l'efficacia dell'altro ».

L'accennata esigenza di giustizia può essere soddisfatta in più modi suggeriti dall'esperienza. Uno di essi, e tra i più auspicabili, è quello di far sì che i lavoratori, nelle forme e nei gradi più convenienti, possano giungere a partecipare alla proprietà delle stesse imprese: giacché oggi, come e più che ai tempi del nostro Predecessore, « è necessa-

rio con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con eque proporzioni presso i ricchi e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera..... Utilizzando accorgimenti tecnici di varia natura riscontrati efficaci, non riesce difficile promuovere iniziative e svolgere una politica economico-sociale che incoraggi ed agevoli una più larga diffusione della proprietà privata... *dei titoli azionari nelle medie e nelle grandi aziende* come già si sta proficuamente sperimentando in alcune Comunità politiche economicamente sviluppate e socialmente progredite ».

Così il pensiero pontificio, inserendosi nelle correnti fervide della vita odierna, s'accorda con il disposto della Costituzione italiana e ne sollecita l'adempimento.

Con l'azionariato popolare o di massa nasce una nuova educazione economica che porta il popolo da inerte spettatore o succube a divenire protagonista dei fenomeni finanziari e produttivi che costituiscono tanta parte della vita nazionale.

Con l'azionariato popolare nasce una nuova sintesi in cui la lotta di classe si attutisce e tende a superarsi ed un più giusto ed umano equilibrio sociale avanza.

L'azionariato popolare è formula nuova secondo cui il mondo libero dovrà sempre più progredire se non vorrà ripetere gli errori funesti compiuti dal marxismo.

Alla vecchia formula comunista « tutti proletari » è giunta l'ora di contrapporre la formula cristiano-sociale « tutti proprietari », capace di cambiare la faccia economico-sociale di un popolo.

Occorre spalancare la finestra della nostra casa affinché una ventata d'aria fresca, nuova porti via l'ammuffito ed il viziato.

Occorrono idee ed indirizzi nuovi, arditi, rivoluzionari, come è rivoluzionario il cristianesimo obiettivamente inteso ed obiettivamente applicato.

Alle organizzazioni sindacali democratiche è mancata in Italia un'ampia prospettiva dei problemi economico-sociali, che portasse le forze del lavoro oltre il campo prescelto dal comunismo: la lotta di classe in generale e la lotta salariale in particolare.

La richiesta di aumenti delle paghe orarie sempre superate dalla comoda demagogia della C. G. I. L. non risolvono il problema: non diciamo che non dovessero essere avanzate, affermiamo invece che non sono state e non saranno sufficienti.

Non si vince un nemico che incombe mortale sulla vita democratica di una nazione

con la difensiva, con l'acquiescenza e con l'accettazione del campo di battaglia da esso imposto: si vince il nemico combattendolo frontalmente e portando la lotta in casa sua.

Roma vinse Cartagine quando si decise a portare la guerra sulla sponda africana.

E si porta certamente la guerra nella casa marxista chiamando progressivamente le classi popolari più umili, gli operai, gli impiegati, i pensionati, i piccoli contadini, gli artigiani al possesso azionario dei grandi complessi produttivi della Nazione e facendo sì che alla dolente figura del combattente marxista sottentri la figura del lavoratore-azionista.

La Germania Federale, al motto « la proprietà per ciascuno », sta battendo decisamente la strada della denazionalizzazione delle società statali per metterle nelle mani dei privati cittadini tedeschi.

« Noi con le azioni popolari — ha scritto Hans Wilhelmi, Ministro del Tesoro della Repubblica Federale Tedesca — contrapponiamo al concetto collettivistico di proprietà dell'Europa Orientale il concetto di proprietà libera e privata dei mezzi di produzione. In luogo delle imprese collettivizzate del mondo comunista, noi poniamo imprese che sono effettivamente del popolo in quanto ogni cittadino possiede una sua proprietà ». La lotta tra capitale e lavoro si avvia così al tramonto: al proletario sottentra il proprietario.

Con la riprivatizzazione della *Volkswagen* o della *Preussag* e di altre società statali il Governo Federale tedesco ha aumentato gli azionisti, soprattutto tra i ceti popolari, da 500.000 ad oltre 2.000.000.

Il Governo austriaco, cessato il regime di occupazione, ha riprivatizzato parte del capitale delle due maggiori Banche, la *Creditanstalt Bankverein* e la *Länderbank*, a condizione di favore per le classi meno abbienti.

In U. S. A. attualmente sono circa 16 milioni i possessori di azioni appartenenti a tutte le categorie sociali e si prevede entro il 1970 un azionista per ogni famiglia statunitense.

In Italia, a parte le felici, ma modeste eccezioni della Montecatini e di qualche società minore che hanno offerto azioni gratuite od a condizione di favore esclusivamente ai propri dipendenti, si è camminato e si cammina su una strada esattamente opposta allo sviluppo dell'azionariato popolare e della proprietà privata per tutti. Mentre presso

i popoli più progrediti dell'Occidente si ri-privatizza ciò che venne nazionalizzato nel periodo bellico o immediatamente post-bellico, presso di noi si continua a statizzare ed « irizzare » a 17 anni di distanza dal termine dall'ultimo conflitto mondiale.

Imperversa uno statalismo economico sempre più invadente foriero dello statalismo politico, attraverso l'Istituto antiquato e condannato dall'esperienza anche estera delle nazionalizzazioni e, in misura minore, attraverso l'istituto delle « irizzazioni » e delle « enizzazioni ».

Il demone frenetico della statalismo ha portato la gestione statale diretta od indiretta, totale o parziale ai settori più disparati ed impensati che vanno dalle banche e dalle assicurazioni agli elettrodomestici; dalle ferrovie, dai telefoni, dalle ricerche petrolifere ai fertilizzanti; dalle strade, dalle costruzioni navali e dalla siderurgia al sapone tanto che l'Italia è diventata la nazione più statizzata, dopo le nazioni sovietizzate.

La proposta nazionalizzazione dell'energia elettrica costituisce l'ultimo anello di una triste catena.

Tutto ciò è un assecondare il programma e la cosiddetta socialità marxista, ma non rientra nella vera socialità cristiana. Tra le due socialità marxista e cristiana non v'è possibilità di accordo se non nella mente dei confusionari, perché le due socialità procedono su strade diametralmente opposte.

L'azionariato popolare sempre più diffuso, spalancando le porte della proprietà a

tutti, si inserisce nello spirito del cristianesimo, attua concretamente la giustizia sociale, porta un superiore equilibrio tra capitale e lavoro, dà un impulso potente all'economia e soddisfa ad un preciso disposto costituzionale.

L'azionariato popolare, affrontato decisamente ed ampiamente, porrà Governo e Parlamento italiano all'avanguardia della socialità e costituirà il banco di prova per i Socialisti Italiani incapaci finora di scrollarsi di dosso il pesante e dolorante fardello comunista.

La via da percorrersi è lunga, ma vale lo sforzo di percorrerla fino in fondo, perché è la via dell'avvenire, capace di mutare radicalmente la struttura della nostra società allontanandola contemporaneamente dalla funesta statolatria comunista o dalla rassegnazione ad una perpetua lotta di classe.

L'adesione capillare all'azionariato popolare porta al capitalismo di massa, che è la formula nuova ed obbligatoria per un mondo libero che voglia avanzare, al di fuori degli schemi marxisti.

La vita e la fortuna dei popoli non possono non poggiare sempre di più su una radicale democratizzazione dell'azionariato, su un capitalismo di massa, il quale, come vera democrazia economica, diventa veicolo e garanzia insieme della democrazia politica.

Con queste convinzioni affidiamo a voi, onorevoli colleghi, l'esame e la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

SOCIETÀ COOPERATIVE FRA LAVORATORI DIPENDENTI

ART. 1.

Nell'ambito delle società con almeno cinquecento dipendenti possono essere costituite società cooperative per promuovere fra il personale l'investimento del risparmio in azioni; possono aderire ad esse soltanto i dipendenti della società presso la quale la cooperativa stessa è costituita o di società ad essa collegate.

Tali cooperative possono essere costituite anche tra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici.

Della costituzione deve essere data in ogni caso comunicazione alla Banca d'Italia mediante deposito dell'atto costitutivo.

ART. 2.

Il capitale sociale della cooperativa è ripartito in quote non cedibili del valore nominale di lire 10.000 ciascuna.

Nessun socio può possedere quote per un importo nominale superiore a lire 10 milioni.

L'atto costitutivo determina le condizioni per la sottoscrizione e la liquidazione delle quote nonché le modalità per il riparto delle spese di organizzazione e di gestione.

ART. 3.

L'oggetto sociale della cooperativa deve essere limitato ad operazioni di acquisto e di vendita di titoli azionari ai soli fini dell'investimento del capitale sociale e della liquidazione delle quote, nonché all'amministrazione del patrimonio, con espresso divieto di qualsiasi attività speculativa, finanziaria o di altra natura.

ART. 4.

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Consiglio composto di almeno cinque membri e nominato dall'Assemblea. Tre quinti degli amministratori dovranno essere soci, mentre i restanti due quinti dovranno essere scelti tra cittadini

di provata esperienza e capacità in materia economica e finanziaria; la nomina di amministratori non soci è soggetta ad approvazione della Banca d'Italia.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assemblea tra i soci, uno con funzioni di presidente nominato dalla Banca d'Italia ed uno nominato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa più vicina.

ART. 5.

Il capitale sociale è investito in azioni e per almeno l'80 per cento in titoli quotati nelle Borse valori italiane, in conformità ad un piano di massima predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea.

In ogni caso non può essere investito più del 10 per cento del patrimonio sociale in titoli emessi da una stessa società, né possono essere acquistati titoli azionari di una stessa società in numero superiore al 5 per cento del totale dei titoli emessi dalla medesima.

Nello statuto della cooperativa può essere stabilito che i soci si impegnino a sottoscrivere, per un determinato periodo di tempo, una o più nuove quote, mensilmente o con periodicità maggiore.

In tal caso l'ammontare delle quote potrà essere trattenuto, su richiesta della cooperativa, sullo stipendio entro i limiti di un terzo, direttamente dalla società, dallo Stato o dall'ente pubblico da cui dipende il socio; questi provvederanno poi a versare gli importi riscossi alla cooperativa.

ART. 6.

Il valore effettivo del patrimonio e conseguentemente della quota sociale è determinato a cura della cooperativa almeno ogni fine di settimana, salvo nei periodi di Borsa chiusa, sulla base, quanto ai titoli quotati, dei prezzi dell'ultimo listino di chiusura della Borsa valori previamente stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per i titoli non quotati il valore è determinato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa più vicina.

ART. 7.

L'importo suppletivo dovuto per la sottoscrizione di nuove quote, ai sensi dell'articolo 2525 del Codice civile, è determinato in

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

base al valore effettivo della quota sociale — di cui al precedente articolo 6 — nel giorno successivo a quello dell'effettiva sottoscrizione.

ART. 8.

Il socio può chiedere in qualsiasi momento, tranne nei periodi di chiusura delle Borse valori, la liquidazione di tutte o di parte delle sue quote; la richiesta avrà effetto immediato e la liquidazione sarà fatta sulla base del valore effettivo della quota sociale, di cui al precedente articolo 6, nel giorno successivo a quello nel quale la richiesta sarà pervenuta alla cooperativa.

Il socio può chiedere che il rimborso della quota avvenga mediante assegnazione e trasferimento di titoli.

Lo statuto può stabilire che i soci i quali cessino di essere dipendenti pubblici o della Società nel cui ambito è costituita la cooperativa od i loro eredi, in caso di morte del socio, siano tenuti a chiedere la liquidazione della loro quota in denaro od in titoli, entro il termine massimo di sei mesi dalla data della cessazione del rapporto di lavoro o della morte del socio.

ART. 9.

I dividendi delle azioni costituenti il patrimonio della cooperativa sono ripartite annualmente fra i soci in proporzione delle quote possedute.

Ogni altro provento deve essere destinato ad incremento patrimoniale ed essere reimpiiegato in azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei Soci presa all'unanimità.

ART. 10.

La cooperativa comunica trimestralmente ai soci, mediante invio a domicilio, una relazione, nella quale devono essere indicati specie e numero delle azioni possedute ed il relativo valore alla chiusura del trimestre, il numero delle quote sottoscritte ed il loro valore unitario effettivo alla stessa data, le somme incassate nel trimestre per dividendi e ad altro titolo ed eventuali notizie relative alle società delle quali la cooperativa possiede azioni.

ART. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

TITOLO II.

AZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI

ART. 12.

Le azioni riservate ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice civile, possono essere emesse a condizioni diverse rispetto a quelle offerte agli azionisti, in particolare per quanto riguarda il prezzo di emissione e le modalità dei versamenti, fermo in ogni caso il disposto del primo comma dell'articolo 2439 del Codice civile. Per le azioni stesse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2358 del Codice civile.

Il trasferimento delle azioni, di cui al precedente comma, può essere vincolato per un periodo comunque non eccedente i cinque anni. In ogni caso, peraltro, il trasferimento sarà consentito dalla società emittente per giustificati motivi.

ART. 13.

È in facoltà dei soci di effettuare in tutto o in parte il pagamento delle quote sociali e degli importi suppletivi dovuti ai sensi dell'articolo 7, mediante conferimento di azioni loro riservate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 del Codice civile, sempre che le azioni stesse siano interamente liberate.

Le azioni sono conferite al loro valore effettivo di mercato nel giorno del conferimento, con riguardo, per le azioni quotate, al listino di chiusura della Borsa Valori scelta a norma dell'articolo 6.

La liquidazione delle quote, di cui al precedente comma, non può essere chiesta se non nei limiti in cui è consentito il trasferimento delle azioni conferite a pagamento delle stesse.

TITOLO III.

FONDI DI INVESTIMENTO POPOLARE

ART. 14.

Le banche, istituti ed aziende di credito di cui agli articoli 2, 3 e 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, possono promuovere la costituzione di speciali « Fondi di investimento popolare », per favorire l'accesso del risparmio popolare all'investimento azionario.

ART. 15.

I Fondi non hanno personalità giuridica.

Il loro patrimonio è rappresentato dalle quote versate dai partecipanti e dalle azioni in cui tali quote vengono investite a norma dell'articolo 21.

Le quote non sono trasferibili ed il loro valore iniziale è di lire 10.000.

Il Fondo è amministrato dall'Ente promotore, secondo un regolamento da esso predisposto al momento della istituzione del Fondo stesso.

Tale regolamento deve osservare le prescrizioni dei precedenti articoli 3 e 5, primo e secondo comma.

ART. 16.

L'ente promotore deve curare, ai fini della costituzione del Fondo, il deposito del regolamento presso Notaio, il quale farà constare la costituzione stessa a norma di legge.

Della costituzione del Fondo dovrà entro trenta giorni darsi notizia mediante pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e comunicazione dello stesso alla Banca d'Italia.

ART. 17.

Il regolamento contiene le disposizioni per la formazione, amministrazione e liquidazione del patrimonio del Fondo, e per la disciplina dei rapporti fra i partecipanti e l'Ente di gestione.

Il regolamento deve tra l'altro:

1°) indicare i criteri da seguire per gli investimenti;

2°) determinare le condizioni per la sottoscrizione e la liquidazione delle quote in osservanza dell'articolo 24;

3°) stabilire il compenso riservato all'Ente di gestione per l'amministrazione del Fondo e le modalità per il riparto tra i partecipanti. Tale compenso dovrà essere determinato in modo forfettario ed in misura non superiore all'1 per mille del valore effettivo del patrimonio quale risultante a fine d'anno ovvero al 2 per cento dell'importo complessivo dei dividendi percepiti durante l'anno, escluso dal computo ogni altro introito di diversa natura.

ART. 18.

L'amministrazione del Fondo è affidata all'Ente promotore, il quale vi provvede mediante un Comitato di gestione, composto

di almeno sei membri, nominati per due terzi dallo stesso Ente che li sceglie fra cittadini esperti in materia economica e finanziaria od anche fra i propri funzionari ed un terzo, eletti per un anno, dai partecipanti al Fondo; il regolamento del Fondo disciplina le modalità di tale elezione, che potrà avvenire anche con votazione per posta.

ART. 19.

Il controllo sulla gestione ed amministrazione del Fondo è affidato ad un Comitato di vigilanza, composto di tre esperti nominati dal Ministero del tesoro, dalla Banca d'Italia e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa più vicina.

L'organo di controllo, oltre ai suoi compiti ispettivi, deve accertare l'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento del Fondo.

ART. 20.

L'adesione al Fondo è riservata a persone fisiche e si attua mediante sottoscrizione di una o più quote.

I partecipanti non possono possedere più di mille quote a persona.

Il partecipante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la liquidazione della quota o delle quote possedute.

L'adesione al Fondo importa accettazione del regolamento con effetti contrattuali sia nei confronti dell'Ente promotore che dei partecipanti.

ART. 21.

Le somme versate dai partecipanti sono investite dall'Ente gestore in azioni, secondo le disposizioni del Comitato di gestione e conformemente al regolamento.

L'intestazione dei titoli acquistati è fatta al nome dell'Ente gestore con espressa menzione della destinazione al Fondo di investimento.

I titoli e le eventuali disponibilità liquide di pertinenza del Fondo costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato da quello dell'Ente gestore, presso il quale rimangono in deposito.

Salvi i diritti dei partecipanti, nessuna azione è ammessa sul patrimonio del Fondo, se non per obbligazioni inerenti ad operazioni compiute per conto del Fondo medesimo ai sensi della presente legge e del regolamento.

Nel regolamento del Fondo può essere stabilito che gli aderenti assumano l'obbligo di sottoscrivere per un determinato periodo

di tempo, mensilmente o con periodicità superiore, una o più quote.

In tal caso l'Ente gestore potrà chiedere, per i partecipanti che siano lavoratori dipendenti, che i conferimenti al Fondo siano tratti per conto dell'Ente stesso sugli stipendi, nei limiti di un terzo, direttamente dal datore di lavoro.

ART. 22

L'Ente gestore deve tenere il libro dei partecipanti al Fondo, nel quale deve essere indicato anche il numero delle quote di ciascun partecipante, nonché un libro inventario dei titoli di pertinenza del Fondo.

I libri devono essere bollati e vidimati a norma dell'articolo 2215 del Codice civile e devono essere tenuti secondo le prescrizioni dell'articolo 2216 dello stesso Codice.

ART. 23.

Le somme riscosse per dividendi sui titoli del Fondo sono ripartite fra i partecipanti in proporzione alle quote possedute ed in conformità alle disposizioni del regolamento.

Ogni altro provento, a qualunque titolo, è destinato ad incremento del patrimonio del Fondo ed è reimpiegato in azioni.

ART. 24.

Il valore effettivo della quota di partecipazione al Fondo è determinato a cura dell'Ente gestore almeno ogni fine di settimana, salvo nei periodi di chiusura delle Borse valori; esso si calcola dividendo per il numero delle quote il valore effettivo del patrimonio, determinato — quanto ai titoli quotati in Borsa — sulla base dei prezzi dell'ultimo listino di chiusura della Borsa valori indicata nel regolamento e, per quelle non quotate, sulla base di una stima del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa più vicina alla sede legale dell'Ente gestore.

Tale valore, maggiorato di un eventuale importo a titolo di rimborso delle spese come indicato nel regolamento, rappresenta l'importo che il partecipante ha l'obbligo di corrispondere o il diritto di avere, rispettivamente in occasione della sottoscrizione o della liquidazione della quota.

ART. 25.

L'Ente gestore ed il Comitato di gestione devono redigere trimestralmente una relazione sulla situazione del Fondo, nella quale

devono essere indicati specie e numero delle azioni possedute ed il relativo valore alla chiusura del trimestre, il numero delle quote costituenti il Fondo ed il loro valore unitario effettivo, le somme incassate nel trimestre per dividendi e ad altro titolo, ed eventuali notizie relative alle società delle quali il Fondo possiede azioni.

Devono inoltre redigere il rendiconto annuale corredato da una dettagliata relazione sulla gestione del Fondo e da una relazione del Comitato di vigilanza o della Società cui è affidato il controllo della gestione.

Tanto le relazioni trimestrali che il rendiconto annuale devono essere comunicati ai partecipanti mediante invio a domicilio di copia, nei termini stabiliti dal regolamento, il quale può altresì prescrivere altre forme di pubblicità. Le relazioni trimestrali ed il rendiconto annuale devono inoltre essere comunicati, a cura dell'Ente promotore, alla Banca d'Italia.

ART. 26.

L'Ente gestore è responsabile nei confronti dei partecipanti al Fondo secondo le norme del mandato.

ART. 27.

Mediante deliberazione da comunicarsi ai partecipanti a domicilio, nonché alla Banca d'Italia, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Ente gestore può decidere, con un congruo preavviso, la liquidazione del Fondo; in tal caso l'Ente procederà, d'accordo con l'organo di controllo, alla realizzazione ed alla distribuzione delle attività ai partecipanti, in proporzione delle quote da ciascuno sottoscritte.

ART. 28.

La facoltà prevista dall'articolo 14 di costituire e gestire Fondi di investimento azionario popolare è estesa alle Società finanziarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed alle Società di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

Queste ultime non potranno investire i Fondi amministrati in titoli di società in cui esse abbiano partecipazione.

Si applicano in questi casi le disposizioni di cui ai precedenti articoli, ma i titoli e le eventuali disponibilità liquide costituenti il patrimonio del Fondo dovranno essere depositati in custodia presso uno degli Enti di cui all'articolo 14, per tramite del quale dovranno essere effettuate tutte le operazioni

di compra-vendita di titoli azionari disposte dall'Ente gestore.

All'Ente depositario dei titoli spetteranno anche le funzioni di controllo della gestione e dell'amministrazione del Fondo previste dal precedente articolo 19.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 29.

Gli utili derivanti dalla vendita dei titoli costituenti il patrimonio delle cooperative e dei Fondi contemplati nella presente legge, nonché quelli spettanti ai soci delle cooperative ed ai partecipanti ai Fondi in caso di liquidazione delle rispettive quote, non danno luogo ad imposizione per ricchezza mobile.

Le cooperative regolate dalla presente legge godono dei benefici fiscali previsti per le società cooperative dalla legge di registro e dal testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, nonché della esenzione dall'imposta sulle società.

Gli atti costitutivi dei Fondi nonché quelli di sottoscrizione e di liquidazione delle quote dei partecipanti, godono della registrazione gratuita.

Le rendite distribuite ai soci delle cooperative ed ai partecipanti ai Fondi sono soggette, in sostituzione dell'imposta complementare, all'imposta cedolare nella misura forfettizzata del 3 per cento.

Le cooperative ed i Fondi hanno diritto al rimborso della imposta cedolare di acconto eventualmente trattenuta dalle società sui dividendi pagati.

ART. 30.

Le cooperative ed i Fondi, di cui alla presente legge, sono soggetti alla vigilanza governativa secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 144, e successive modificazioni.